

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATE DALLA REGIONE BASILICATA**

**ex art. 1, commi 611 - 614, legge n. 190 del 23 dicembre 2014**

***Premesse generali: quadro normativo di riferimento e finalità***

La disciplina giuridica delle società partecipate da pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da ripetuti interventi normativi da parte del legislatore nazionale ed il relativo quadro di riferimento, inizialmente connotato da una logica di favore nei confronti delle partecipazioni societarie, è divenuto sempre più *restrittivo*.


Alle previsioni contenute nel Capo V, Libro V del Codice Civile, si sono gradualmente aggiunte le molteplici disposizioni normative introdotte da alcune leggi finanziarie o da altri provvedimenti legislativi intervenuti in materia di contenimento della spesa pubblica.

Nel corso dell'evoluzione normativa, la *governance* ed il funzionamento delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono state assoggettate a un più stringente sistema di controlli atto a contrastare le diffuse inefficienze gestionali, nonché la potenziale elusione dei vincoli di finanza pubblica.

Si pensi, ad esempio, a quelle modifiche legislative che, intervenute negli ultimi tre anni (*es. D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012; D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; DPR n. 251/2012; legge n. 190/2012; legge n. 228/2012; D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014*), hanno profondamente inciso sulla materia.

Di recente, peraltro, l'art. 1, commi 611 e ss., della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), ha introdotto ulteriori disposizioni in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con l'obiettivo di assicurare: il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa pubblica, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato; trattasi di principi generali espressamente richiamati da succitato art. 1 al comma 611.

Detta disciplina di razionalizzazione riconferma, tra l'altro, il contenuto dell'art. 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), assunto a norma fondamentale per la valutazione della capacità di detenere partecipazioni in società di capitali da parte degli enti pubblici.



## REGIONE BASILICATA


In particolare, fermo restando quanto già prescritto dall'art.3, commi da 27 a 29 della legge 244/2007, il disposto normativo di cui all'art.1 commi 611 e ss. della legge 190/2014, stabilisce che il previsto processo di razionalizzazione delle società o delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, deve essere avviato in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei criteri che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Con riferimento ai suddetti criteri generali, considerato anche il carattere esemplificativo degli stessi, libertà di scelta è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni in relazione al *modus agendi*.

Ciò premesso, preliminarmente alla descrizione dei contenuti del Piano di razionalizzazione che la Regione Basilicata ha intrapreso, si ritiene opportuno definire correttamente l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 611, legge n.190/2014 e, conseguentemente, far luce sulle finalità proprie del Piano in commento, precisando fin d'ora che esso non è strettamente finalizzato alla riduzione delle società entro il 31.12.2015, bensì è preordinato al contenimento dei costi di *governance* e funzionamento delle stesse, conformemente al criterio di cui al comma 611, lettera e).

La ragione per la quale il *modus agendi* della Regione Basilicata predilige la suddetta finalità, in luogo di quella estrema, ma meno realistica rispetto alle partecipazioni dalla stessa detenute, della *riduzione* delle società, preferita invece dal legislatore, si rinviene dall'agevole lettura del precitato comma 611 che, dopo aver enunciato l'obiettivo *principe* a cui tende il processo di razionalizzazione delle società partecipate, declina nei successivi quattro capoversi, lettere da a) a d), le fattispecie che imporrebbero la virtuosa riduzione delle società partecipate.



## REGIONE BASILICATA

Orbene, data l'insussistenza di alcuno dei casi codificati dalla precitata norma rispetto alle società partecipate dalla Regione Basilicata, non è conseguentemente esigibile l'obiettivo drastico della riduzione delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015, ben potendo addirittura ritenersi che l'obbligo di predisposizione del Piano di che trattasi non sia *stricto sensu* riferibile a questa Regione, se è vero, come è vero, che esso punta alla obbligatoria riduzione delle società nei casi previsti dalla norma.

Con ciò non vuole escludersi l'impegno che la Regione assume in ordine alla predisposizione e alla attuazione del Piano *ex lege* prescritto, ma vuole farsi chiarezza circa l'effettiva portata che tale strumento assumerà e delle finalità che esso concretamente perseguirà, centrate, appunto, prioritariamente sul contenimento dei costi di *governance* e di funzionamento, e non già, *de plano*, sulla riduzione delle società.

Tali preliminari riflessioni sono viepiù avvalorate in ragione degli adempimenti che recentemente la Regione ha posto in essere ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244/2007, in tema di riorganizzazione delle società partecipate.

Infatti, già nel 2012, con l'intento precipuo di migliorare le relazioni sinergiche tra l'Amministrazione regionale e gli organismi partecipati, la Regione Basilicata ha definito indirizzi coerenti con il mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ed avviato il conseguente processo di riorganizzazione delle società partecipate.

Con DGR n. 492 del 08.05.2012 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di società partecipate della Regione Basilicata*", è stato costituito un apposito *Gruppo tecnico di lavoro*, di durata temporanea e senza oneri per la finanza regionale, composto da:

- Dirigente dell'Ufficio Gabinetto del Presidente con funzioni di Coordinatore;
- Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane;
- Dirigente dell'Ufficio Legislativo e Qualità della Normazione;
- Dirigente dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio;
- Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio.

Il *Gruppo tecnico di lavoro* ha redatto, attraverso pertinenti approfondimenti analizzati e discussi in quattro riunioni plenarie, un'importante trattazione contenente:

- la ricognizione introduttiva sulle singole società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata, attraverso l'indicazione dei principali riferimenti normativi, della quota di partecipazione regionale, dell'oggetto sociale e degli organi societari;



- l'analisi delle criticità rilevate in ordine alle singole società partecipate;
- la proposta di standardizzazione delle procedure di controllo analogo;
- l'elaborazione di proposte operative sottoposte all'attenzione dell'organo di governo dell'Ente per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza.

Le risultanze istruttorie delle attività condotte dal *Gruppo tecnico di lavoro* sono state presentate alla Giunta Regionale e da quest'ultima approvate con DGR n. 453 del 30 aprile 2013 avente ad oggetto "DGR 08.05.2012 n. 492 – Presa d'atto delle risultanze delle attività svolte dal Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate della Regione Basilicata".

Previamente recepite le precitate *proposte operative*, sono state avviate le procedure conseguenti alle criticità rilevate dal *Gruppo tecnico di lavoro*, per la trattazione delle quali si rinvia al paragrafo 2 del presente documento, intitolato "Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi attuate e/o in corso di attuazione", sub n. 2.1.

Tanto premesso, si procede alla descrizione del Piano operativo di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, che consta di n. 3 paragrafi così strutturati:

- paragrafo 1, intitolato "Descrizione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata", contenente un *focus* sintetico relativo all'assetto di ciascuna delle società;
- paragrafo 2, intitolato "Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi attuate e/o in corso di attuazione", contenente l'individuazione degli interventi di razionalizzazione dei costi di gestione e funzionamento già realizzati e/o *in fieri*, articolato in n. 5 sottoparagrafi;
- paragrafo 3, intitolato "Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi da attuare", contenente la descrizione degli interventi che l'Amministrazione ha intenzione di porre in essere, articolato in n. 2 sottoparagrafi, di cui il primo dedicato alle *Misure generali*, e il secondo alle *Misure speciali*.

## **1. Descrizione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata**

### **1.1. Acquedotto Lucano S.p.A.**

#### **Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- Art. 11 Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 63 "Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra Enti Locali";




## REGIONE BASILICATA

- Art. 35, comma 5, Legge 28 dicembre 2001 n. 448 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”*;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 16 del 08 luglio 2002 *“Gestione del Servizio idrico Integrato – Scelta della forma di gestione”*
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1354 del 25 luglio 2002 avente ad oggetto *“Legge 36/94 e L.R. 63/96: art. 11 – Convenzione tipo per regolare i rapporti fra AATO e il gestore del S.I.I. e relativo disciplinare tecnico tipo”*;
- Atto costitutivo della società Acquedotto Lucano S.p.A. in data 30 luglio 2002;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 502 del 02 agosto 2002 di approvazione dello schema di convenzione tipo e relativo disciplinare di cui alla DGR n. 1354 del 25 luglio 2002;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 19 del 03 settembre 2002 *“Affidamento alla società Acquedotto Lucano S.p.A. del Servizio Idrico Integrato ed approvazione convenzione di gestione e relativo disciplinare”*;
- Art. 1 Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004”*;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 6 del 30 marzo 2004 *“Modifica ed integrazione delle delibere di Assemblea n. 19 del 03.09.2002 e n. 23 del 27.11.2002, relative alla durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato”*;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2468 del 12 novembre 2004 avente ad oggetto *“Aumento di capitale di Acquedotto Lucano S.p.A. – Adempimenti”*;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 536 del 17 aprile 2007 avente ad oggetto *“Acquedotto Lucano S.p.A. – Modifiche statutarie – Autorizzazione”*;
- Statuto sociale.

**Quota di partecipazione regionale:** 49 % (rimanente 51 % Comuni della Regione)

**Descrizione dell'oggetto sociale**

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, l'oggetto sociale concerne:



## REGIONE BASILICATA

- la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi della captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;
- la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature;
- la realizzazione e gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;
- la ricerca di sorgenti di acque;
- la realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque (civili e industriali) la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui;
- la realizzazione e la gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'organizzazione e la conseguente gestione dei servizi connessi all'intero ciclo dell'acqua, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

### **Organi sociali:**

***Consiglio di Amministrazione***

***Collegio Sindacale***

### **Incarichi di vertice:**

***Direttore Generale***

Lo Statuto della società Acquedotto Lucano S.p.A., nella sua versione modificata, limita l'oggetto sociale alla gestione delle risorse idriche del solo ambito territoriale della Regione Basilicata, escludendo l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzando i poteri delle autorità di controllo.



Conseguentemente, le amministrazioni pubbliche che controllano la società Acquedotto Lucano esercitano, in modo congiunto per il tramite dell'ex Autorità ATO (ora Conferenza Interistituzionale Idrica), attività di controllo analogo ai sensi dell'orientamento consolidatosi in ambito di giurisprudenza comunitaria.

La società si adegua alla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Risulta, infine, destinataria passiva delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Dalle risultanze istruttorie del Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate, recepite con DGR n. 453/2013, è emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della *mission* statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

## ***1.2. Acqua S.p.A. – Società per l'approvvigionamento idrico della Basilicata***

### **Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- Legge Regionale 3 giugno 2002 n. 21 “*Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico*”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 02 agosto 2002 n. 511 avente ad oggetto “*Statuto della Società Acqua S.p.A. – Approvazione*”;
- Statuto sociale.

**Quota di partecipazione regionale:** 99,82%, rimanenza ALSIA.

### **Descrizione dell'oggetto sociale**

L'articolo 2 della Legge Regionale n. 21/2002, rubricato “*Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario*”, stabilisce che la Regione Basilicata promuove la costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata Acqua S.p.A. – Società per azioni per l'approvvigionamento idrico.

L'articolo 3, comma 1, della succitata Legge Regionale individua l'oggetto sociale della società, consistente in:



## REGIONE BASILICATA

- gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali sia sotterranee, del loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché del loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici;
- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al succitato art. 2, comma 3, L.R. n. 21/2002;
- studi, analisi e altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico, secondo le finalità di cui al già citato art. 1, ivi comprese la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valutazione tecnico-economica e la messa a punto di iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei programmi di intervento e/o di singoli investimenti;
- monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica;
- riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso presso i soggetti utilizzatori, così come stabilito nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente art. 1 commi 2 e 4;
- espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli Enti locali in piena coerenza con le attività e con le finalità di cui al suddetto art. 1, comma 1.


L'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21/2002 stabilisce che l'assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di organizzazione della società sono disciplinati dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, e dall'Atto costitutivo.

Altresì, il terzo comma di suddetto articolo 3 dispone che la società possa procedere all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società per l'esercizio di attività strumentali ove ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

### Organi sociali:

*Amministratore Unico*

*Collegio Sindacale*



**Incarichi di vertice:**

***Direttore Generale***

La società si adegua alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi a quelle previsioni legislative applicabili in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si adegua alla normativa vigente in tema di prevenzione/contrasto dei fenomeni corruttivi.

Ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della suddetta legge n. 190/2012, è destinataria passiva delle vigenti disposizioni applicabili in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

**Problematiche connesse alla gestione degli schemi idrici primari**

Attualmente la gestione del servizio idrico primario, per l'uso plurimo (civile, industriale e agricolo) ed interregionale della risorsa, è assicurata dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con D.Lgs. n.281 del 18.03.1947.


L'Ente, con personalità giuridica di diritto pubblico e a servizio di un territorio di oltre tre milioni di ettari, pari a circa il 10% di quello nazionale, oggi è commissariato.

Gli schemi idrici interregionali, per l'uso plurimo della risorsa, gestiti dall'Ente sono sei.

L'EIPLI è attualmente disciplinato dall'art. 21, commi 10 e 11 della legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 29-bis della legge n. 14/2012 e dall'art. 1, comma 72 della legge n. 228/2012 che così recita:

**comma 10** *“Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della Provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.*

**comma 11** *“Le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, il 30 settembre 2012, al soggetto individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. A far data*



*dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi".*

Per effetto delle modifiche normative di cui alle precitate leggi n. 14/2012 e 228/2012, è stata progressivamente spostata la scadenza della fase liquidatoria, determinandosi di conseguenza un'anomalia nella gestione del sistema delle opere di captazione, accumulo ed adduzione della risorsa idrica di un vasto territorio interregionale comprendente Basilicata, Puglia e Irpinia, che ad oggi fa capo ad un soggetto commissariato.


Si rende, pertanto, necessaria ed improcrastinabile l'individuazione, da parte delle Regioni interessate, del nuovo soggetto gestore della risorsa idrica primaria, in attuazione di quanto previsto dell'art. 21, comma 11, della legge n. 214/2001.

Atteso che la Legge Regionale n. 21/2002, in tema di funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico, all'art. 2 istituisce la società Acqua S.p.A. quale "*soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario*", deputato, ai sensi del comma 5 della norma da ultimo citata, all'utilizzo delle risorse e dei beni provenienti dalle procedure di soppressione dell'EIPLI, si prevede che, all'esito della gestione commissariale dell'Ente, la società Acqua S.p.A. subentrerà nella gestione della risorsa idrica interregionale.

L'auspicato rilancio di Acqua S.p.A., conseguente alla cessazione della gestione commissariale dell'EIPLI, è annoverato, nel dettaglio, tra le *misure speciali* da attuare in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi di governance e funzionamento delle società partecipate, di cui al paragrafo 3. *sub 3.2. lett. A*).

In considerazione dei descritti profili di criticità connessi all'attuale funzionamento di Acqua S.p.A. e alle prospettive di rilancio della stessa, ferma restante, allo stato, la valutazione già espressa dal Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate, di cui alla DGR n. 453/2013, in merito alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria de qua, si fa presente l'opportunità di rivedere l'analisi in ordine alla persistenza dei suddetti presupposti, all'esito del processo di riorganizzazione della gestione della risorsa idrica ad oggi *in itinere*.

### **1.3. Società Energetica Lucana S.p.A. (SEL)**



**Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- Legge Regionale 31 luglio 2006 n. 13 “*Costituzione della Società Energetica Lucana*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2008 n. 710 avente ad oggetto “*Costituzione della Società Energetica Lucana S.p.A.*”;
- Articolo 30 Legge Regionale 6 agosto 2008 n. 20;
- Deliberazione della Giunta Regionale 05 agosto 2009 n. 1442 avente ad oggetto “*Società Energetica Lucana S.p.A. – Modifica Statuto sociale*”;
- Articolo 9 Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- Articolo 26, comma 3, Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7;
- Articolo 32 Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 27;
- Articolo 55 Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 42;
- Articolo 9 e Appendice B della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1;
- Statuto sociale.

**Quota di partecipazione regionale:** 100 %

**Descrizione dell’oggetto sociale**

In attuazione dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 13/2006 e con l’intento precipuo di supportare le politiche regionali in materia di energia, la Regione Basilicata ha promosso la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, denominata Società Energetica Lucana S.p.A.

La società favorisce la definizione e l’attuazione concreta di azioni tendenti ad ottimizzare la gestione della domanda e dell’offerta di energia, il risparmio energetico e l’efficienza energetica e l’utilizzo delle risorse energetiche locali (convenzionali e rinnovabili), operando anche nei mercati dell’energia elettrica e del gas.

Altresi, l’art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. stabilisce che la Regione Basilicata promuove interventi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

- l’analisi, il controllo, l’aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell’Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione Basilicata e delle




## REGIONE BASILICATA

- Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e delle aree fruibili a fini di produzione di energia di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;
  - la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (art. 9, comma 1, lettera *d*) della L.R. n. 31/2008, così come integrato dall'art. 26, comma 3, L.R. n. 7/2013);
  - la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili (ex art. 2 del D. Lgs. n. 387/2003) con l'intento di destinare alla vendita parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa, concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei costi a carico degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi.

Detti interventi sono affidati alla Società Energetica Regionale (SEL), la quale:

- cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. 1 luglio 2008 n. 12, limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
- provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti, osservando, per ciò che riguarda gli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere, i criteri di evidenza pubblica previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia da parte della Regione Basilicata e degli enti precedentemente menzionati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i.



## REGIONE BASILICATA

Inoltre, il comma 3 del precitato art. 9 stabilisce che sulle superfici esterne degli edifici inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree fruibili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà degli enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito - senza oneri e senza limiti di tempo - il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 della succitata norma, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, in favore della Società Energetica Lucana S.p.A.

La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana S.p.A. all'ente proprietario, secondo le modalità *ad hoc* indicate dall'art. 1350 del Codice Civile, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 2643 c.c.

La Società Energetica Lucana S.p.A. utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui all'art. 9, comma 1, L.R. n. 31/2008, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito negli atti di gara.

La Società Energetica Lucana opera, infine, quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i, per i fini di cui al comma 1 della norma.

### **Organi sociali:**

**Consiglio di Amministrazione**

**Collegio Sindacale**

### **Incarichi di vertice:**

**Direttore Generale**

**Direttore Tecnico**

Si segnala che l'art. 14 dello Statuto stabilisce che la società è un organismo strumentale della Regione Basilicata e, come tale, è soggetta a controlli analoghi a quelli che la Regione esercita sui propri Uffici.



La società applica la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si attiene al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione/contrasto dei fenomeni corruttivi.

È, altresì, destinataria passiva delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Come già anticipato, la società funge, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i., da centrale regionale di committenza (ex artt. 3, comma 34, e 33 del D.Lgs. n. 163/2006) per l'acquisto di energia.

Dalle risultanze istruttorie del Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate, recepite con DGR n. 453/2013, è emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della *mission* statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.


#### ***1.4. Sviluppo Basilicata S.p.A.***

##### **Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- Art. 58, primo comma, lettera c) dello Statuto Regionale;
- Art. 39 Legge Regionale 07.08.2009 n. 27, rubricato "*Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A.*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1582 del 11.09.2009 avente ad oggetto "*Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) – Cessione della società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. alla Regione Basilicata. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo – Autorizzazione all'acquisto delle quote azionarie di Sviluppo Italia Basilicata detenute dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*";
- Statuto sociale.

**Quota di partecipazione regionale:** 100%

**Descrizione dell'oggetto sociale:**



## REGIONE BASILICATA

L'art. 3 del vigente Statuto sociale della società stabilisce che Sviluppo Basilicata S.p.A. opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio regionale lucano, nell'ambito fissato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità, la società, in attuazione della programmazione della Regione Basilicata, concorre alla realizzazione di iniziative regionali e locali di sviluppo economico-sociale, svolgendo attività strumentali alle funzioni istituzionali di carattere finanziario e di servizio.

In particolare, l'oggetto della società riguarda:

- lo svolgimento di attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche nella Regione;
- lo studio del processo di sviluppo della Basilicata e l'assistenza tecnica alla Regione ed alle altre Amministrazioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- la promozione ed il potenziamento di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'economia della Regione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale.

L'art. 3, punto 2, dello Statuto sociale specifica che, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività:

- progettare e gestire strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dalla Regione;
- reperire fondi da associazioni, fondazioni, enti pubblici per sostenere strategicamente ed economicamente progetti di sviluppo imprenditoriale e di nuova imprenditorialità nell'ambito delle indicazioni e finalità definite dalla Regione Basilicata e comunque nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia;
- concedere ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese;



## REGIONE BASILICATA


- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, ai prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituenti nella forma di società di capitali;
- realizzare e/o gestire "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende;
- realizzare attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione e dello sviluppo imprenditoriale;
- progettare e gestire, in collaborazione con la Regione e gli enti sub regionali preposti alla formazione professionale, interventi di formazione e orientamento finalizzati alla promozione e sviluppo d'impresa;
- fornire consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- collaborare con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla progettazione e all'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale;
- supportare progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Enti locali, iniziative ed attività che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- attuare programmi comunitari e nazionali di interesse regionale;
- svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

### Organi sociali:

*Amministratore Unico*

*Collegio Sindacale*

Con DGR n. 1453/2010 è stato approvato l'Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., contenente la disciplina generale di principio comune a tutti i singoli affidamenti, al fine di garantire *standard* condivisi di qualità, trasparenza ed efficacia dell'attività.



Lo Statuto contempla, tra l'altro, il procedimento per l'esercizio del controllo analogo (art. 34) e la disciplina all'uopo prevista è stata ritenuta idonea dalla Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità – a qualificare Sviluppo Basilicata quale organismo *in house* della Regione Basilicata (nota n. 469974 del 29.07.2010).

La società, conformandosi alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, applica le disposizioni normative in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si attiene al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione/contrasto dell'illegalità e della corruzione.


Si configura quale destinataria passiva della vigente disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. n. 39 del 2013.

Dalle risultanze istruttorie del Gruppo tecnico di lavoro sulle società partecipate, recepite con DGR n. 453/2013, è emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della *mission* statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

#### ***1.5. Metapontum Agrobios s.r.l (in liquidazione ai sensi dell'art. 27 delle L.R. n. 17/2011)***

##### **Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- Legge Regionale 7 agosto 2008 n. 21 "*Ricapitalizzazione Metapontum Agrobios s.r.l.*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 febbraio 2009 n. 508 avente ad oggetto "*Approvazione linee guida per la stesura del piano industriale della Società Metapontum Agrobios s.r.l.( art. 1 – L.R. 7 agosto 2008 n. 21)*";
- Art. 27 Legge Regionale 4 agosto 2011 n. 17;
- Art. 12 Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 26;
- DGR n. 1568 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto "*Art. 27 L.R. n. 17/2011. Messa in liquidazione della società Metapontum Agrobios s.r.l.*";
- DGR n. 1632 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto "*Indirizzi per l'attuazione della Strategia regionale per la ricerca e l'innovazione: Polo dell'industria verde, della ricerca Biotech e dell'innovazione dei processi produttivi nei settori dell'agricoltura e dell'industria*";
- Art. 13 Legge Regionale 22 dicembre 2012 n. 35;



- DGR n. 1868 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto *“Agrobios in liquidazione – art. 27 LR n. 17/2011 e DGR 1568 del 27.11.2012. Autorizzazione cessione rami d’azienda e trasferimento risorse umane e strumentali all’ARPAB e all’ALSIA”*;
- Statuto sociale;
- Determinazione Dirigenziale n. 72AB.2013/D.02096 del 09.10.2013, avente ad oggetto: *“Art. 27 Legge Regionale n. 17/2006 e s.m.i. – Metapontum Agrobios s.r.l. con socio unico in liquidazione. Impegno e Liquidazione”*;
- Determinazione Dirigenziale n. 11AB.2014/D.00779 del 22.12.2014 avente ad oggetto *“Metapontum Agrobios s.r.l. in liquidazione – Impegno e Liquidazione somme”*.

**Quota di partecipazione regionale: 100 %**


**Descrizione dell’oggetto sociale**

L’articolo 5 dello Statuto stabilisce che la società è *“in house providing”* ed ha ad oggetto l’erogazione di servizi e la realizzazione di attività innovative di ricerca (esclusivamente a favore degli Enti costituenti o partecipanti o affidanti) in ambito biotecnologico nei settori: industriale, agroalimentare, farmaceutico, chimico, elettronico, ambientale e della salute degli esseri umani ed animali.

In coerenza con quanto stabilito ex art. 27, commi 3 e 4, della Legge Regionale n. 17/2011, come modificato dall’art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 26/2011, la Giunta Regionale, non ravvisando le condizioni per il rilancio della società – anche attraverso la ridefinizione degli obiettivi strategici e delle attività – ha, con Deliberazione n. 1568 del 27.11.2012, ritenuto sussistenti le condizioni per la messa in liquidazione della società.

Successivamente, con DGR n. 1868/2012, la Regione ha aderito alla proposta del liquidatore della società in ordine al trasferimento all’ARPAB e all’ALSIA del personale, delle immobilizzazioni materiali e dei progetti in corso mediante cessione di due rami d’azienda; altresì, la Regione ha autorizzato i legali rappresentanti di ARPAB e ALSIA alla sottoscrizione dei relativi contratti ed agli adempimenti successivi e consequenziali.

In particolare, il trasferimento delle risorse strumentali è avvenuto a titolo gratuito ed il personale è stato assunto dall’ARPAB e dall’ALSIA con contratto di diritto privato nell’ambito del contratto collettivo di lavoro attualmente in godimento, senza procedere alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego con i dipendenti transitati.



È in corso attualmente la liquidazione della società Metapontum Agrobios s.r.l. ai sensi del succitato art. 27 della Legge Regionale n. 27/2011 e s.m.i.

**1.6. Lucandocks S.p.A. (dismissione partecipazione azionaria)**

**Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**


- Deliberazione Giunta Regionale n. 2556 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto “*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*”;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 796 del 24 febbraio 2004 avente ad oggetto “*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 853 del 16 aprile 2004 avente ad oggetto “*Lucandocks S.p.A. Acquisizione quota azionaria*”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1459 del 18 giugno 2004 avente ad oggetto “*Lucandocks S.p.A. Aumento di capitale sociale*”;
- Statuto sociale;
- DGR n. 1414 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto “*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 232 del 10 marzo 2015.

**Quota di partecipazione regionale: 1,15 %**

**Descrizione dell’oggetto sociale**

L’articolo 3 dello Statuto descrive l’oggetto sociale che qui di seguito si riporta:

- studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all’esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un’area intermodale finalizzata all’integrazione di sistemi di trasporto attraverso l’agevolazione delle operazioni connesse all’organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l’opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.



## REGIONE BASILICATA

In particolare, in ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l'opportunità di dichiarare l'insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.

Altresì, detenendo la Regione Basilicata un'esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d'interesse generale nell'ambito delle competenze regionali.

Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto "*Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007*") ha ravvisato l'opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell'ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, "*risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell'area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione*".


Ne è conseguentemente derivato l'iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata, disposta con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – Art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*".

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione societaria di che trattasi.

### ***1.7. Aeroporto di Salerno – Pontecagnano S.c.a.r.l.***

#### **Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- Art. 117 della Costituzione;
- Art. 698 del Codice della Navigazione;
- Art. 58 Statuto della Regione Basilicata;
- Art. 38 Legge Regionale del 18 agosto 2014, n. 26 – "*Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016*";
- Art. 29 Legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 4 – "*Legge di stabilità regionale 2015*";
- Statuto sociale;



## REGIONE BASILICATA


- DGR n. 1086 del 16 settembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 – “Partecipazione alla società Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano”*. *Trasmissione al Consiglio Regionale della Basilicata del Piano Industriale dell’Aeroporto di Salerno.*

- DGR n. 1317 del 7 novembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 – “Partecipazione alla società Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano”*. *Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano S.c.a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione di quote del Consorzio”*.

### Oggetto sociale

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e coordinamento dell’attività dei soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative all’aeroporto di Salerno – Pontecagnano e ad altri scali aeroportuali ubicati nel territorio della provincia di Salerno, finalizzata allo sviluppo degli stessi, anche mediante la promozione o la stipula di contratti e convenzioni con operatori turistici e dei trasporti;
- coordinamento delle politiche degli enti soci connesse e collegate alla fruizione e promozione degli scali aeroportuali, ed in particolare dell’Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, ivi compresa l’assistenza all’organizzazione ed alla gestione, senza l’esercizio diretto, delle seguenti attività: organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza a terra di carattere sia amministrativo che tecnico per le compagnie di volo; servizi a terra; *handling* all’aeromobile (rimorchio, parcheggio, rifornimenti, pulizia, manutenzione, ecc.); servizi per i bagagli, le merci, e la posta (accettazione, biglietteria, imbarco, sbarco, ecc.); servizi di assistenza alle operazioni in pista; servizi di coordinamento di scalo; servizi carburanti e lubrificanti; servizi di manutenzione degli aeromobili; servizi di organizzazione, gestione, manutenzione e pulizia dello scalo; servizi di trasporto a terra connessi all’attività dello scalo aeroportuale; servizi di ristorazione e *catering*;
- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione tecnico – amministrativa di piani e progetti integrati, in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale, e di servizio al territorio, stimolando la



collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità provata, in materia di viabilità, di trasporti e di servizi accessori;

- promozione e realizzazione di ricerche, indagini conoscitive, collegamenti informativi e telematici, studi e progetti, collegati allo sviluppo dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e dell'area aeroportuale;
- promozione e coordinamento della realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di interesse collettivo, anche infrastrutturali e di riqualificazione del territorio, mediante il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, finalizzati alla valorizzazione, promozione e gestione delle risorse infrastrutturali facenti capo al territorio del bacino di utenza dell'aeroporto.

Al già richiamato art. 38 della L.R. n. 26/2014, che ha sancito la *“partecipazione alla società Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano”*, ha fatto seguito l'art. 29 della L.R. n. 5/2015 che, al fine di implementare *“.... le disposizioni di cui all'art. 38, comma 1 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 volte a rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci e di disporre di un sistema aeroportuale integrato a servizio del territorio regionale...”*, stabilisce che *“....la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a.r.l. per un limite massimo di Euro 280.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, Euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed Euro 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, stanziati alla Missione 10 Programma 04”*.

A seguito della preliminare valutazione dei profili giuridico-amministrativi e degli aspetti tecnico-economici connessi al sistema aeroportuale *de quo* e, quindi, alla conseguente possibilità di adesione alla società consortile, la Regione Basilicata con DGR n. 1086/2014 ha trasmesso il Piano Industriale dell'Aeroporto di Salerno al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 26/2014.

Con parere Prot. n. 13332/C del 30.09.2014 la Terza Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive – Territorio e Ambiente, si è espressa favorevolmente in ordine alla partecipazione regionale al Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano S.c.a.r.l., parimenti all'orientamento espresso dalle Commissioni Consiliari Prima e Seconda.

Dai provvedimenti succitati risulta che l'Amministrazione regionale ha ritenuto la propria partecipazione compatibile con l'oggetto sociale del Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, atteso che, nell'ambito della *mission* societaria, assume carattere rilevante, ai fini



degli interessi strategici della Regione, la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative alla gestione ed al funzionamento dell'aeroporto con prevedibili ricadute favorevoli in ambito economico e sociale.

Non possono non cogliersi, infatti, profili di convenienza ed utilità sottesi alla partecipazione regionale alla società consortile Aeroporto Salerno – Pontecagnano, attesa la funzionalità della stessa al perseguimento di obiettivi strategici previsti dalla programmazione regionale e strettamente connessi al previsto potenziamento della dotazione infrastrutturale che inciderà notevolmente non solo ai fini dello sviluppo socio-economico, ma anche ai fini della crescita del sistema turistico.

È ad oggi in corso l'*iter* di acquisizione della partecipazione azionaria.

## ***2. Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi attuate e/o in corso di attuazione.***


### ***2.1. Contenimento dei costi connessi alla governance***

Come rilevato nell'ambito delle premesse generali, dalle risultanze istruttorie delle attività svolte dal *Gruppo tecnico di lavoro* costituito con DGR n. 492/2012, sono emerse alcune criticità connesse all'assetto organizzativo delle società, alle quali è seguita la formulazione di *proposte operative*, riferite:

- alla dismissione della partecipazione regionale alla società Lucandocks S.p.A. ex art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007;
- alla definizione delle scelte strategiche in ordine all'individuazione del soggetto giuridico subentrante al soppresso EIPLI, ad oggi in liquidazione ex art. 21, commi 10 e 11, D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 241/2011);
- alle modifiche degli Statuti delle società partecipate in ordine a quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, D.L. n. 95/2012;
- alla disciplina del controllo analogo standardizzato per le società partecipate dalla Regione Basilicata.

Alle proposte operative così declinate, ha fatto seguito la predisposizione dei provvedimenti e delle misure di razionalizzazione dell'assetto organizzativo/funzionale delle società partecipate, di seguito descritti.

#### ***A) Dismissione partecipazione società Lucandocks S.p.A.***



Come già anticipato nelle premesse, con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto “*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*”, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ai fini della dismissione della partecipazione regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.* e, per l’effetto, è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare in merito alla predetta dismissione.

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 3473/C del 25 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione regionale alla società *Lucandocks S.p.A.*

Ha fatto seguito la nota dell’Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, Prot. n. 63913/11AB del 31 marzo 2015, con la quale, previamente richiamato l’art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, la società *Lucandocks S.p.A.* è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione regionale oggetto di cessazione, pari al 1,15% del capitale sociale, ai fini della conseguente liquidazione in denaro.

#### ***B) Scelte strategiche soppressione EIPLI – Acqua S.p.A.***

Riguardo alla definizione delle scelte strategiche connesse e conseguenti alla soppressione dell’EIPLI, ad oggi in fase liquidatoria, si rinvia al paragrafo 3, dedicato alle misure di razionalizzazione e contenimento dei costi da attuare, *sub 3.2. lett. A).*

#### ***C) Composizione organi di amministrazione – modifiche statutarie***

Al fine di acquisire volontà ormai diffuse nell’ambito dell’Amministrazione regionale ed in linea con il più ampio orientamento nazionale di *sobrietà istituzionale*, le società partecipate dalla Regione Basilicata sono state invitate ad adeguare la composizione dei propri organi amministrativi, a decorrere dal primo rinnovo, a quanto prescritto dall’art. 4, comma 5, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.135/2012), a tenore del quale, nella formulazione anteriore alla novella di cui alla legge n. 114/2014, era previsto che il Consiglio di Amministrazione dovesse essere composto da 3 o 5 membri, tenendo conto della complessità o della rilevanza dell’attività svolta.

Alla stregua dei rilievi di tal guisa formulati dal *Gruppo tecnico di lavoro*, le società partecipate hanno adeguato i rispettivi Statuti alle prescrizioni normative.



## REGIONE BASILICATA

Segnatamente, **Acqua S.p.A.** ha modificato lo Statuto prevedendo, all'art. 30, l'opzione di scelta tra la nomina di un Amministratore Unico e la nomina di un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 o 5 membri; successivamente, tra l'altro, ha provveduto a sostituire l'organo collegiale di gestione con l'organo monocratico di indirizzo politico – amministrativo, giusta verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2013 del 01/07/2013.

Parimenti, la società **Acquedotto Lucano S.p.A.** ha modificato l'articolo 16 dello Statuto, prevedendo che la società possa essere amministrata *"...in via alternativa, su decisione dell'Assemblea, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti..."*, come da Assemblea straordinaria dei Soci del 14 maggio 2014.

In data 12 gennaio 2015, l'Assemblea, su proposta della Regione, ha optato per la figura dell'Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione, che sarà prossimamente nominato, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Le società **Sviluppo Basilicata S.p.A.** e **Società Energetica Lucana S.p.A.**, già precedentemente alla DGR n. 453/2013, avevano previsto nei rispettivi Statuti la facoltà di scelta tra la nomina dell'Amministratore Unico e quella del Consiglio di Amministrazione.

Si consideri, non a caso, che il disposto normativo di cui all'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, così come novellato dall'art. 16, comma 1, della legge n. 114/2014, prevede che *"fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore Unico, i Consigli di Amministrazione delle società controllate.... che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni Pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato, devono essere composti da non più di tre membri..."*. Il successivo comma 5 della disposizione in commento prevede che *"...fatta salva la facoltà di nomina di un Amministratore Unico, i Consigli di Amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica... devono essere composti da 3 o da 5 membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte"*.

Si è ritenuto opportuno dar conto dell'avvicendamento normativo in tema di composizione dei Consigli di Amministrazione, al fine di dare risalto alla circostanza che per Acqua S.p.A. e Sviluppo Basilicata S.p.A., ancor prima che l'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 fosse modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014), prevedendo cioè la facoltà di nomina di un Amministratore Unico, la Regione aveva già optato per la nomina dell'Amministratore Unico, precorrendo così, di fatto, il successivo orientamento del legislatore nazionale.



In particolare, la società Acqua S.p.A. ha provveduto in tal senso alla data del 1 luglio 2013, come da verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2013, che ha sostituito il C.d.A. con la figura dell'Amministratore Unico, addivenendo ad una riduzione dei relativi costi pari a circa il 50%.

La società Sviluppo Basilicata S.p.A., invece, ha optato per la figura dell'Amministratore Unico a partire dal 2007, come risulta da verbale assembleare del 21 giugno 2007.

#### ***D) Standardizzazione delle procedure di controllo analogo***

Con DGR n. 1269 del 15 ottobre 2013, la Regione Basilicata ha approvato la "Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house" la quale, composta da n. 8 articoli, prevede che il controllo sia:

- preventivo, sotto forma di indirizzi e pareri vincolanti;
- contestuale, attraverso il monitoraggio costante dell'attività societaria;
- finale, mediante verifiche previste a consuntivo.

Il controllo, altresì, è esercitato sia dal Comitato di Indirizzo e Controllo di cui all'art. 2 della Direttiva, sia dall'Assemblea ordinaria dei Soci di cui all'art. 4.

In particolare, il Comitato di Indirizzo e Controllo assicura il raccordo tra la Regione e le singole società partecipate ed è composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

Il controllo preventivo è, altresì, demandato all'Assemblea ordinaria dei Soci che lo esercita attraverso il ricorso all'istituto dell'autorizzazione preventiva al compimento degli atti (ex art. 2364 c.c.), ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo sociale per gli atti compiuti.

Si ribadisce che la Direttiva *de qua* non spiega effetti nei confronti della società Acquedotto Lucano S.p.A., trattandosi di società di capitali partecipata da una pluralità di enti che provvedono al controllo congiunto per il tramite dell'ex Autorità ATO ora Conferenza Interistituzionale Idrica.

#### ***2.2. Riduzione compensi amministratori***

Con l'intento di orientare sempre più l'azione amministrativa ai principi della sana gestione economica e di dare concreto riscontro alle previsioni legislative in tema di *spending review*, da ultimo l'art. 10, comma 3, della Legge Regionale n. 8 del 30.04.2014 (legge di stabilità regionale per il 2014), ha previsto che "il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva



*emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro ovvero indennità rinvenienti dall'assunzione di una carica presso enti dipendenti, enti pubblici economici regionali, agenzie, società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ed altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo previsto per i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali", come determinato dalla DGR n. 228 del 19.02.2014 – "Approvazione schema di contratto e di lavoro dei Dirigenti Generali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale".*

*Il successivo comma 4 dell'art. 10 in commento stabilisce che "...per ciascuna società o altro organismo partecipato dalla Regione Basilicata, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a determinare l'emolumento onnicomprensivo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 3 con particolare riferimento a quelli chiamati a svolgere funzioni amministrative di vertice nell'organismo considerato, sulla base di criteri quali il numero del personale, i bilanci, la complessità della gestione".*

Ai sensi e per gli effetti della succitata disposizione normativa, con DGR n. 780 del 27 giugno 2014, la Giunta Regionale ha provveduto a rideterminare l'importo onnicomprensivo degli emolumenti relativi, tra l'altro, agli incarichi di vertice nell'ambito delle società partecipate.

Detti importi sono stati ridefiniti attraverso la media ponderale di n. 3 parametri oggettivi (dotazione organica, bilancio, complessità della gestione), conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 8/2014.

Si è, altresì, stabilito che i compensi così rideterminati debbano corrispondersi a far data dalla sottoscrizione dei contratti o dall'accettazione degli incarichi successivi alla data di adozione della deliberazione.

Nel frattempo, il progressivo percorso legislativo nazionale in materia di controllo della spesa pubblica ha continuato ad incidere sulla riorganizzazione della *governance* delle società partecipate. Infatti, l'art. 16, comma 1, del D.L. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014) ha modificato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), stabilendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, non possa superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.



Conseguentemente, l'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali del Dipartimento, con nota Prot. n. 17389/11AB del 28.01.2015 a firma del Dirigente *pro tempore*, ha invitato le società partecipate a dare conto dell'avvenuto adeguamento dei compensi degli amministratori alla suddetta disciplina, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, e ad aggiornare costantemente la Regione in merito alle iniziative conseguenti.

Le società hanno fornito i seguenti riscontri.

La società **Acqua S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n. 44075/11AB del 4 marzo 2015, ha comunicato che i costi sostenuti per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 sono pari ad Euro 102.480,00, mentre la spesa prevista per l'anno 2015 è pari ad Euro 63.720,00, con una percentuale del 65% ben al di sotto del tetto massimo (80%) di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 90/2014.


La società **Sviluppo Basilicata S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n. 5960/11AB del 13 marzo 2015, ha trasmesso il verbale dell'Amministratore Unico del 6 marzo 2015, con il quale, a far data dal 1 gennaio 2015, è stato rideterminato il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in Euro 118.000,00, corrispondente al 80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, pari ad Euro 135.000,00.

La **Società Energetica Lucana S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n. 55514/11AB del 19 marzo 2015, ha comunicato che, in data 9 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione del compenso omnicomprensivo spettante agli amministratori, rideterminandolo in Euro 108.884,00, pari al 80% di Euro 136.104,50, costo complessivo riferito all'annualità 2013.

La società **Acquedotto Lucano S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n. 13292 del 31 marzo 2015, ha comunicato che, essendo l'attuale C.d.A. composto da n. 4 membri per effetto delle sopravvenute dimissioni di un consigliere nell'anno 2014, il compenso degli amministratori della società per l'anno 2015 sarà certamente inferiore al 80% del compenso riferito all'anno 2013, pari ad Euro 294.799,00. Tanto vieppiù in ragione del fatto che l'Assemblea dei Soci ha già deliberato, in data 12 gennaio 2015, di nominare, in sede di rinnovo, l'Amministratore Unico in luogo del C.d.A.

Stante il tenore del riscontro da ultimo citato, sarà cura di questa Amministrazione regionale invitare la società a quantificare l'esatto ammontare dei compensi degli amministratori.

### ***2.3. Contenimento dei costi di funzionamento***



## REGIONE BASILICATA

Nell'ambito delle attività di controllo effettuate ai sensi del D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012) la Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Basilicata, con nota n. 1662 del 10 novembre 2014, ha chiesto all'Amministrazione regionale di fornire i dati delle società partecipate relativi alle spese intermedie per studi e consulenze, attività formative, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e sponsorizzazioni.


Con nota Prot. n. 197179/11AB del 25 novembre 2014, l'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza ha trasmesso alle società partecipate apposita tabella inviata dalla Corte dei Conti relativa alle spese riferite ai predetti settori di attività, onde verificare il contenimento delle stesse nel rispetto dei limiti posti dall'art. 6, commi da 7 a 10, e commi da 12 a 14, del D.L. n. 78/2010.

Le società hanno fornito i seguenti riscontri.

La società **Acqua S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n.205227/11AB del 04/12/2014, ha comunicato di non aver sostenuto alcuno dei costi riconducibili alle voci di spesa di cui alla precitata tabella, atteso che tutti i costi sostenuti dal 2009 ad oggi sono riconducibili a quadri economici di progetti finanziati con fondi FAS (CIPE) e fondi PO FESR, non produttivi di oneri a carico del bilancio regionale.

La società **Sviluppo Basilicata S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n. 203437/11AB del 2/12/2014, dopo aver premesso di non essere soggetta all'applicazione dei vincoli di spesa in questione, in quanto non inserita nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, comunicava di essere stata temporaneamente esonerata per l'anno 2013 dalla Regione Basilicata, con nota Prot. 157750/71AY del 30 settembre 2013, dai vincoli riferiti al patto di stabilità infraregionale, poiché nel 2009, anno di riferimento per la determinazione dei limiti di spesa, la stessa non era ancora società *in house* della Regione Basilicata ed aveva una diversa missione aziendale.

Non può non evidenziarsi che nell'anno 2009 era *in itinere* il processo di dismissione delle partecipazioni avviato dal Gruppo Invitalia ai sensi della L.F. n. 296/2006, recante, tra le altre, disposizioni in ordine alla cessazione delle società territoriali del Gruppo Invitalia (già Sviluppo Italia) alle Amministrazioni regionali. In ragione di ciò, nel corso dell'annualità 2009, presa a riferimento dall'art. 6, commi 7 e 8, D.L. n. 78/2010 quale parametro per la riduzione della spesa annua a decorrere dall'anno 2011, è ben nota l'esiguità delle attività, e dei corrispondenti costi, svolte dalla società nelle more del suddetto processo, preliminare all'acquisizione regionale della società, ultimata il 9 dicembre del 2009, allorquando con verbale dell'Assemblea Straordinaria dei



Soci, la stessa divenne società *in house* della Regione Basilicata, assumendo la nuova denominazione di Sviluppo Basilicata S.p.A.

Ciò detto in merito alle ragioni che motivano il superamento del limite percentuale previsto *ex lege* in tema di contenimento dei costi, si fa presente che, relativamente ai costi per consulenze esterne, le stesse sono progressivamente diminuite negli ultimi anni e, tra l'altro, nell'Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2014, la Regione Basilicata, ha limitato il conferimento di incarichi di consulenza esterna ai soli incarichi riguardanti la costituzione in giudizio della società.

Riguardo alle spese di promozione, pubblicità, sponsorizzazione e rappresentanza, si osserva che le stesse negli ultimi anni non superano complessivamente l'importo di Euro 4.000,00; circa i costi per missioni e trasferte, si fa presente che nel corso dell'anno 2014 la società ha disdetto il contratto di noleggio di due autovetture aziendali sostituendole con due autovetture del parco auto della Regione Basilicata, non più utilizzate e cedute alla società a titolo gratuito.

Riguardo alle attività formative, si fa presente che nell'anno 2014 la Regione ha consentito a Sviluppo Basilicata S.p.A. di partecipare al programma formativo realizzato dall'Autorità di Gestione FESR con evidente risparmio di spesa a carico della società.

La Società Energetica Lucana S.p.A., con nota acquisita al Prot. n. 210876/11AB del 11 dicembre 2014, dopo aver premesso di non essere soggetta all'applicazione dei vincoli di spesa in questione, in quanto non inserita nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, comunicava di essere stata temporaneamente esonerata per l'anno 2013 dalla Regione Basilicata, con nota Prot. 71585/12OC/2014, dai vincoli riferiti al patto di stabilità infraregionale, atteso che la società è stata costituita, a seguito della DGR n. 710/2008, solo in data 28 maggio 2008 e, di fatto, ha avviato la sua attività solo alla fine del predetto anno.

La società rappresentava, infatti, che la fase di avvio era stata conclusa al 31 dicembre 2012 e che il contenimento delle spese di cui al precitato D.L. n. 78/2010, con riferimento all'esercizio 2009, sarebbe risultato inattuabile considerata l'esiguità delle voci di spesa, riferite, tra l'altro, ad una fase di avvio operativo della società.

Superata la fase di avvio operativo, la società ha intrapreso un processo teso alla generale razionalizzazione dei costi di gestione e funzionamento, all'interno del quale si segnala che, con riferimento alle spese per missioni e uso del mezzo proprio, la Regione, per il tramite dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, con nota Prot. n. 197179/11AB del 25 novembre 2014, ha invitato la società ad uniformarsi alla "*Disciplina delle missioni*" di cui al



## REGIONE BASILICATA

Regolamento regionale adottato con DGR n. 495/2012, garantendo di tal guisa il contenimento della spesa connesso alle spese di trasferta.

La società **Acquedotto Lucano S.p.A.**, con nota acquisita al Prot. n. 204365/11AB del 3 dicembre 2014, dopo aver rappresentato di non essere soggetta all'applicazione dei vincoli di spesa in questione, in quanto non inserita nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, comunicava di aver operato una significativa riduzione dei costi sostenuti per studi e consulenze negli anni 2012 e 2013 rispetto all'anno 2009.

La società **Metapontum Agrobios S.r.l.** in liquidazione, con nota acquisita al Prot. n. 199186/11AB del 26 novembre 2014, ha dato prova, attraverso la tabella allegata alla stessa, del contenimento delle spese in conformità al parametro di legge.

Si fa presente che i precitati riscontri sono stati trasferiti alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo della Basilicata in allegato alla nota della Regione Basilicata Prot. n. 217827/11A del 22 dicembre 2014.


### ***2.4. Procedura di liquidazione società Metapontum Agrobios s.r.l.***

Nell'ambito della procedura di liquidazione della società Metapontum Agrobios s.r.l. di cui alla DGR n. 1568/2012, la Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014, all'art. 12 ha stabilito che *“al fine di pervenire alla chiusura della liquidazione della società a intera partecipazione regionale... si dispone uno stanziamento di Euro 3.153.076,00 a valere sulla Missione 1 Programma 11.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 00779/11AB adottata in data 22 dicembre 2014 dall'Ufficio Affari Istituzionali e Generali della Presidenza, si è proceduto ad impegnare l'importo di Euro 2.483.000,00 e, conseguentemente, a liquidare la somma di Euro 736.206,13, di cui Euro 694.107,70 per crediti vantati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed Euro 42.098,43 per le spettanze relative alla posizione debitoria verso l'ALSIA.

La somma impegnata, al netto della predetta liquidazione, sarà destinata alla definizione della procedura di liquidazione della società, previa accurata istruttoria delle ulteriori posizioni debitorie, nonché verifica del competente Comitato d'Indirizzo e Controllo.

### ***2.5. Costituzione di un nuovo gruppo di lavoro per la predisposizione di atti di indirizzo***



La molteplicità e la complessità delle disposizioni normative intervenute negli ultimi anni in materia di società partecipate da enti pubblici rendono opportuna la definizione di nuove ed ulteriori direttive atte ad indirizzare lo svolgimento delle attività sociali secondo i principi legislativi di contenimento della spesa e di coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica.

Pertanto, la Giunta Regionale della Regione Basilicata, con DGR n. 1516 del 12 dicembre 2014 – ha ravvisato la necessità di costituire un nuovo gruppo di lavoro, senza oneri a carico del bilancio corrente dell'Ente, incaricato di:

- predisporre atti di indirizzo in materia di razionalizzazione dei costi del personale, coordinamento delle politiche assunzionali e riduzione della spesa per beni e servizi delle società partecipate;
- definire il procedimento di autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni di personale da parte delle succitate società in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 – *“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016”*;
- implementare procedure adeguate di monitoraggio circa l'osservanza, da parte degli organismi societari partecipati, di previsioni normative in materia di limitazione della spesa.


Anche il nuovo gruppo di lavoro, dotato di competenze trasversali rispetto ai settori di intervento, è composto da:

- Dirigente Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza della Giunta o suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione o suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio o suo delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Legislativo o suo delegato.

Si è stabilito che il suddetto gruppo, al termine dei lavori, trasmetterà le proprie risultanze all'organo di governo regionale per le valutazioni ed i provvedimenti di propria competenza.

Con nota Prot. n. 9083/11AB del 16 gennaio 2015, l'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza comunicava alle società partecipate l'approvazione della DGR n. 1516/2014, invitandole a trasmettere:

- la ricognizione del fabbisogno assunzionale riferito al triennio 2015 – 2017;
- la dotazione organica con specificazione degli inquadramenti e delle tipologie contrattuali in essere con conseguente indicazione delle modalità di reclutamento del personale dipendente;



- la spesa sostenuta per il personale nel triennio 2011 – 2012 – 2013, nonché il rapporto tra spese di personale e spese correnti specificato per ciascuna annualità.

All'uopo, con l'intento di facilitare il compito e di acquisire dati omogenei, sono stati trasmessi, in allegato alla prefata nota:

- prospetto modalità di calcolo spesa (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006);
- schema spese del personale;
- schema/tabella riepilogativa dati finanziari ai fini del computo complessivo per la definizione del rapporto spese di personale/spese correnti.

Sono *in itinere* i lavori preliminari alla predisposizione dei surriferiti Atti di Indirizzo, nei quali assume carattere essenziale il ruolo partecipativo e collaborativo delle società in vista della definizione di strumenti operativi che tengano conto delle prescrizioni e limitazioni normative di riferimento, senza tuttavia ignorare le peculiarità organizzativo – funzionali di ciascuna delle società considerate.

### ***3. Misure di razionalizzazione e contenimento dei costi di governance e funzionamento da attuare***

#### ***3.1. Misure generali***

È intenzione di questa Amministrazione adottare misure tese al miglioramento degli *standard* di efficienza operativa degli organismi partecipati dalla Regione Basilicata nell'ottica dell'ottimizzazione delle interazioni sinergiche con gli organismi di diritto pubblico, guidata dai canoni del buon andamento dell'azione amministrativa e della miglior tutela dell'interesse pubblico e, nel contempo, finalizzata al coordinamento della finanza pubblica ed al contenimento della spesa. Le misure e gli strumenti dei quali la Regione all'uopo intende dotarsi, sono finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il presente paragrafo è dedicato alla descrizione delle misure di razionalizzazione riferibili a tutte le società partecipate e, pertanto, definite *misure generali*.

#### ***A) Contenimento dei costi di funzionamento e di governance***



a.1) Fermo restando il carattere immediatamente precettivo del già citato art. 49 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 in tema di “*autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni*”, si prevede di adottare entro la fine del mese di giugno 2015, *Atti di Indirizzo* in materia di:

- razionalizzazione dei costi del personale, coordinamento delle politiche assunzionali e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi delle società partecipate;
- definizione del procedimento di autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni di personale da parte delle succitate società in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 – “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016;
- implementazione delle procedure di monitoraggio circa l’osservanza, da parte degli organismi societari partecipati, delle previsioni normative in materia di limitazione della spesa.


Si prevede fin d’ora che l’autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni di personale, già previste dalla norma “*a qualunque titolo*”, sarà subordinata alla previa verifica della indispensabilità dell’assunzione e delle conseguenti spese, oltre che della stretta compatibilità tra il profilo da ricoprire e la *mission* statutaria.

Nelle more dell’adozione dei suddetti *Atti di Indirizzo*, l’Amministrazione regionale inviterà le società al contenimento delle spese di cui all’art. 6, comma 11, del D.L. n. 78/2010 secondo i criteri di legge, effettuando il relativo monitoraggio dei costi di gestione e funzionamento con verifiche a cadenza semestrale.

a.2) Tra i risultati attesi nell’anno 2015 in tema di contenimento dei costi di *governance*, figura la rideterminazione degli emolumenti connessi agli incarichi di vertice delle società, in conformità a quanto prescritto dalla novella di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014.

Ad oggi, infatti, la fonte di riferimento regionale in materia è la già citata DGR n. 780/2014, con la quale sono stati rideterminati gli emolumenti per cariche ed incarichi riferiti, tra gli altri, alle società partecipate (si fa rinvio al paragrafo 2 *sub* 2.2).

Si prevede, al riguardo, che nel corso dell’anno 2015 gli emolumenti da ultimo determinati, andranno “rivisitati” alla luce della sopravvenuta disposizione normativa di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, modificata dall’art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014 e, dunque, adattati alla limitazione ivi prevista, che incide sulla determinazione dei compensi del solo organo di amministrazione delle società partecipate. In uno all’anzidetta rivisitazione,



verosimilmente entro la fine del mese di giugno prossimo venturo e, comunque, prima del conferimento dei nuovi incarichi di vertice (Amministratore Unico/Direttore Generale), si procederà alla determinazione dei compensi ai "soggetti" di cui all'art. 10, comma 3, della Legge Regionale n. 8/2014, ivi compresi i componenti dei Collegi Sindacali.

Da ciò conseguirà un sensibile risparmio di spesa.

Pertanto, la DGR n. 780/2014 continuerà a fungere da parametro di riferimento regionale ai soli fini della determinazione degli emolumenti spettanti per l'incarico di vertice di Direttore Generale delle società partecipate.


*a.3.)* Ulteriore risparmio di spesa, prevedibilmente conseguibile a partire dalla seconda metà dell'anno 2015, è collegato all'adesione degli organismi di diritto pubblico alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), avente caratteristiche di centrale di committenza ex art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In particolare, l'art. 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, come sostituito dall'art. 11 della Legge Regionale del 30 aprile 2014, n. 8, prevede che, al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione, è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, stabilendo altresì che le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata possono aderire alla precitata stazione previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Gli enti dipendenti, le agenzie, le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione sono comunque obbligati ad aderire alla Stazione Unica Appaltante nei casi in cui gli affidamenti di cui al comma 1 siano finanziati o cofinanziati dalla Regione Basilicata, come per lo più avviene.

### ***B) Procedure di controllo analogo standardizzato***

Al fine di implementare il regime del controllo analogo standardizzato sulle società partecipate dalla Regione, oggi regolato dalla Direttiva approvata con DGR n. 1269/2013, è intenzione di questa Amministrazione adottare, entro la fine del mese di maggio prossimo venturo, una nuova Direttiva che, sulla scorta della già tracciata distinzione delle tipologie di controlli, preventivo, contestuale e successivo, di competenza del Comitato di Indirizzo e Controllo presso il Dipartimento Presidenza, andrà a meglio definire i rispettivi ambiti e a meglio determinare sia gli obblighi a carico delle società che le attività di competenza del Comitato.



Il tutto nell'ottica di un più incisivo controllo sull'andamento gestionale ed economico-finanziario delle società ed in analogia, *mutatis mutandis*, alla *Direttiva* sul Controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata, adottata con DGR n. 1506 del 12.12.2014.

### **3.2. Misure speciali**

Il presente paragrafo è dedicato alla descrizione degli interventi che l'Amministrazione ha intenzione di adottare in riferimento alle singole società e, pertanto, definiti *misure speciali*.


#### **A) Acqua S.p.A. – Riorganizzazione gestione risorsa idrica primaria**

Tra i risultati attesi nell'anno in corso spiccano per importanza gli esiti scaturenti dalla prevista cessazione della gestione liquidatoria dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), come già preannunciato al paragrafo 1, *sub* 1.2 del presente documento.

In particolare, è prevedibile, nonché auspicabile, che all'esito della gestione commissariale dell'EIPLI, le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i rapporti attivi e passivi, siano trasferiti al nuovo soggetto gestore della risorsa idrica primaria, che sarà individuato dalle Regioni interessate, *in primis* Basilicata e Puglia, in società Acqua S.p.A., società per l'approvvigionamento idrico della Basilicata.

Il percorso di consolidamento del suddetto programma, già condiviso dalle Regioni Basilicata e Puglia, è in fase ormai avanzata, come evincesi dalla già richiamata Legge Regionale n.21/2002 che, all'art. 2, comma 5, così recita: “ *la Società.... provvede alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere... e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni delle Regioni per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché quelli provenienti dalle procedure di soppressione dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, disposta dall'art. 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n. 143*”.

Nelle more dell'effettivo avvio operativo di Acqua S.p.A., la legge regionale da ultimo citata, all'art. 4 prevede che la società è autorizzata ad avvalersi dell'EIPLI, nei limiti della sua operatività in materia, previa sottoscrizione di apposita convenzione approvata dagli organi di governo delle Regioni partecipanti, che disporrà il trasferimento della gestione di infrastrutture, opere ed impianti



regionali dall'EIPLI alla società nonché l'utilizzazione e l'eventuale procedura di mobilità del personale del soppresso Ente.

Dal canto suo, la Regione Puglia, con legge 21 ottobre 2008 n. 29, ha autorizzato la Giunta a porre in essere gli adempimenti necessari all'acquisizione di una quota di partecipazione non inferiore al 40% del capitale della Società Acqua S.p.A.

È seguita la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 30, con cui la Regione Puglia ha ratificato apposita intesa con la Regione Basilicata.

Con le richiamate leggi regionali, dunque, le due Regioni hanno definito l'obiettivo comune teso alla individuazione di un soggetto unico per la gestione della risorsa idrica primaria obiettivo che, se conseguito, garantirà il rilancio strategico di Acqua S.p.A. la cui *mission* verrebbe proiettata nella direzione di una nuova e più efficiente *governance* del sistema idrico con ricadute positive in ambito economico e sociale.


Qualora il Governo nazionale non dovesse dare concreto avvio al predetto lungimirante ed ambizioso progetto nel corso dell'anno 2015, si prevede fin d'ora, in alternativa, di dare avvio alla procedura di **messa in liquidazione della società Acqua S.p.A. subito dopo il 31 dicembre 2015.**

#### ***B) Acquedotto Lucano S.p.A. – Riorganizzazione assetto societario***

Com'è noto, al fine di eseguire interventi tesi ad assicurare le migliori condizioni di economicità nel potenziamento del sistema infrastrutturale e nell'adeguamento delle reti idriche dal punto di vista tecnologico e funzionale, Acquedotto Lucano S.p.A. ha istituito un organismo *ad hoc*, denominato Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l., in grado di fornire i servizi di progettazione, direzione lavori ed assistenza in occasione delle procedure di aggiudicazione.

Nell'ottica della superiore finalità della razionalizzazione delle società partecipate e di riduzione dei relativi costi, la Regione, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2014, proporrà l'avvio del procedimento diretto alla internalizzazione del servizio della società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. in seno ad Acquedotto Lucano S.p.A. ed alla conseguente cessazione della relativa attività.

#### ***C) Acquedotto Lucano S.p.A. e Società Energetica Lucana S.p.A. – Nomina Amministratore Unico***



A completamento del processo di riorganizzazione della composizione degli organi amministrativi delle società partecipate, già intrapreso dalla Regione e descritto al paragrafo 2 *sub 2.1. lett. C)*, si fa presente quanto segue.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 16, comma 1, D.L. n. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014), in tema di "...*facoltà di nomina di un amministratore unico...*", la Regione si attiverà in fase di rinnovo degli attuali organi amministrativi delle società Acquedotto Lucano S.p.A. e Società Energetica Lucana S.p.A., che avverrà nel corso dell'anno 2015, affinché sia deliberata la nomina dell'Amministratore Unico, così come già previsto dalle società.

Ulteriore risparmio sarà conseguibile all'esito della connessa nomina dei Direttori Generali, i cui compensi andranno allineati alle prescrizioni della DGR n. 780/2014 ed alle successive modifiche.

Si ribadisce che le società Sviluppo Basilicata S.p.A. e Acqua S.p.A. hanno già provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico, rispettivamente, dal 2007, giusta verbale dell'Assemblea dei Soci del 21 giugno 2007, e dal 2013, giusta verbale dell'Assemblea dei Soci del 1 luglio 2013.

Il risultato atteso nell'anno 2015 sarà misurabile in termini di risparmio della spesa riferito ai compensi degli organi monocratici di amministrazione delle società, che andrà ad aggiungersi al risparmio già conseguito e misurato in relazione ai costi degli organi di amministrazione in forza di quanto stabilisce il novellato art. 4 del D.L. n. 95/2012 (si fa rinvio al precedente paragrafo 2. *sub 2.2.*)

#### ***D) Società Energetica Lucana S.p.A. e Sviluppo Basilicata S.p.A. – Modifica Accordi Quadro***

È intenzione di questa Amministrazione modificare e/o integrare gli Accordi Quadro attualmente vigenti in relazione alle precitate società, rispettivamente approvati con DGR n. 243 del 27 febbraio 2014 e con DGR n. 1453 del 7 settembre 2010 e contenenti la disciplina generale di principio comune ai singoli affidamenti, al fine di garantire *standard* condivisi di qualità, trasparenza ed efficacia delle attività.

In vista del miglioramento dei predetti *standard* e dell'adattamento degli stessi al mutevole quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si ravvisa l'opportunità di un *restyling* dei contratti di servizio che richiedono un periodico intervento di aggiornamento e rivisitazione.

Si procederà a tanto entro la scadenza dei rispettivi Accordi Quadro attualmente vigenti.



***E) Acqua S.p.A e Società Energetica Lucana S.p.A. – Collegio Sindacale***

Riguardo alla composizione del Collegio Sindacale delle società, premesso che, ai sensi dell'art. 2397 c.c., detto organo di controllo sia composto da tre o cinque membri effettivi, la Regione Basilicata proporrà, nella prima Assemblea Straordinaria utile, alle società Acqua S.p.A. e Società Energetica Lucana S.p.A., di adeguare le rispettive norme statutarie, che ad oggi prevedono l'alternativa tra tre o cinque membri, a quanto già previsto dagli Statuti delle società Acquedotto Lucano S.p.A. e Sviluppo Basilicata S.p.A. che fissano in tre membri la composizione del Collegio Sindacale.


***F) Sviluppo Basilicata S.p.A. e Acquedotto Lucano S.p.A. – Collegio Sindacale***

Premesso che l'art. 2409 – bis c.c. stabilisce, al secondo comma, che *“lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale... costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro..”*, la Regione Basilicata proporrà alla società Sviluppo Basilicata S.p.A. di modificare lo Statuto nella parte in cui prevede che la revisione legale dei conti sia esercitata da una società di revisione e, nello specifico, di adeguarsi a quanto previsto dalla norma codicistica, già recepita dagli Statuti delle società Acqua S.p.A e Società Energetica Lucana S.p.A.

Tanto, fatti salvi gli esiti dell'eventuale modifica dell'impianto normativo di cui al T.U. Bancario in tema di intermediari finanziari che potrebbe introdurre l'obbligo della revisione legale dei conti da parte di una società di revisione.

Riguardo allo Statuto della società Acquedotto Lucano S.p.A. invece, che affida *in primis* il controllo contabile al Collegio Sindacale (art. 25), ancorché sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la Regione proporrà alla società di modificare lo Statuto prevedendo la competenza in materia di revisione legale dei conti in capo all'organo esterno di revisione, tanto più in ragione dell'obbligo di *certificazione contabile* del bilancio di esercizio da parte di società a ciò abilitata, già previsto dalla Convenzione di Gestione del 24/09/2009, tra Autorità ATO e Acquedotto Lucano S.p.A. (Gestore del servizio idrico integrato).

Per la società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l., in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 della società Acquedotto Lucano S.p.A., la Regione



proporrà, nelle more della cessazione della società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. già prospettata alla precedente *lett. B)* del presente paragrafo 3.2, di provvedere alla eliminazione dell'organo di controllo, non più obbligatorio *ex lege*, e alla nomina dell'organo di amministrazione monocratico, che sarà unico per entrambe le società e non comporterà maggiorazione di compenso rispetto a quello già previsto per l'Amministratore di Acquedotto Lucano S.p.A.

### **Conclusioni**

In conclusione, giova precisare che il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui al presente documento assume le caratteristiche di *work in progress*, ben potendo essere suscettibile di integrazioni, anche migliorative, in considerazione delle *variabili* verosimilmente emergenti in corso d'opera e delle peculiarità organizzativo-gestionali proprie delle singole società, connotate, evidentemente, da *background* e prospettive di crescita differenti che renderanno necessari adattamenti modulati in ragione delle specificità di ognuna.

Tuttavia, il filo conduttore del processo già intrapreso è, e resta, il contenimento della spesa pubblica, opportunamente temperato con quello, non già contrapposto, ma complementare dello sviluppo e della crescita sociale ed economica.